



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 322/14/CONS

**PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ ROCK TV S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE EUROPEE, DI TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RIVOLTI AI MINORI, DI TRASMISSIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA OVUNQUE PRODOTTE, DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI
(Palinsesto “ROCK TV”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali, del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) la società Rock Tv S.r.l., di seguito denominata Società, ha presentato istanza in data 2 dicembre 2013 (acquisita con prot. n. 61453), regolarizzata in data 11 aprile 2014 (acquisita con prot. n. 16952) finalizzata alla concessione della deroga per l'emittente satellitare "Rock Tv" agli obblighi di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, e 34, comma 10, del *Testo Unico* e dall'art. 2 del *Decreto*. In particolare la Società ha chiesto: *"a. la deroga totale dagli obblighi di programmazione di opere europee; b. la deroga totale dall'obbligo di trasmissione di programmi rivolti ai minori; c. la deroga totale dall'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; d. la deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti"*;
- 2) in data 13 maggio 2014 è stato avviato il procedimento (con prot. n. 24052) finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga ai suddetti obblighi, a far data dalla presentazione della domanda. In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 8, del *Testo Unico* e dell'art. 4 del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza di possedere due dei requisiti previsti, producendo il registro dei programmi e il bilancio degli ultimi due anni, da cui si evince la natura tematica del palinsesto in esame *"interamente dedicato alla trasmissione di programmi televisivi composti da rotazione di video musicali appartenenti al genere rock"* e *"i ricavi derivanti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, [che] ammontano complessivamente ad Euro 839.100,00, andando così a coprire una quota di mercato inferiore all'1 per cento"*;
- 3) in ordine alla richiesta di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee, la Società precisa che *"il tema di Rock Tv è la musica rock e la linea editoriale consiste nella trasmissione dei grandi successi del panorama rock. Il rock è notoriamente un genere nato e sviluppatosi negli Stati Uniti. Pertanto, la musica di maggior successo riferita a questo genere è per lo più americana. Ne consegue che per la sua stessa natura tematica, all'interno del palinsesto di Rock Tv sarebbe fisiologica la trasmissione in misura maggioritaria di video musicali prodotti negli Stati Uniti"*. La Società conclude dichiarando che *"imporre a Rock Tv di trasmettere per la maggior parte della propria programmazione opere europee a prescindere dal loro successo, comporta una grave incoerenza rispetto alla linea editoriale oltre che una dispersione delle*

risorse finanziarie con conseguente perdita di ascolti e di ricavi pubblicitari tali da determinare deterioramento della propria quota di mercato”;

- 4) in ordine alla richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di programmi rivolti ai minori, la Società precisa che *“la linea editoriale e la natura tematica delle emittenti impongono di richiedere una deroga dall’obbligo di trasmissione (...) in quanto il target di riferimento dell’emittente è costituito da un pubblico giovane amante del genere rock con età compresa tra i 15 e i 34 anni”*. La Società conclude dichiarando che *“chiedere a Rock tv di inserire programmi rivolti ai minori all’interno dei propri palinsesti comporterebbe la necessità di eliminare i video rock dalla programmazione e quindi stravolgere completamente il tema delle emittenti e la loro linea editoriale, con evidente dispersione delle risorse finanziarie che finirebbe per penalizzarla rispetto ai propri concorrenti”;*
- 5) in ordine all’obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, la Società dichiara che *“sempre per il suo carattere di emittente tematica dedicata esclusivamente alla musica, è evidente che non può essere rispettato l’obbligo...salvo modificare completamente il tema delle emittenti e la loro linea editoriale”;*
- 6) riguardo alla deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, la Società precisa che *“gli investimenti effettuati riguardano: (i) l’acquisto dei diritti sui video musicali trasmessi; (ii) la produzione dei programmi televisivi che contengono i video musicali. A tal riguardo si noti che delle predette categorie di investimento, l’unica che potrebbe riferirsi a opere europee di produttori indipendenti è quella relativa all’acquisto dei diritti sui video musicali trasmessi”*. Al riguardo la Società rappresenta che *“...non acquista i diritti sui video musicali direttamente dai produttori ma dalla SIAE e dalla SCF...[in quanto] ..l’emittente paga a SIAE e SCF un importo forfait pari ad una percentuale sugli importi che viene ripartita da SIAE e SCF tra i vari produttori indipendenti (e non indipendenti) di opere europee (e non europee) sulla base dei video trasmessi....I video trasmessi variano a seconda delle classifiche musicali del momento e pertanto potrebbero vedere ai vertici i video prodotti negli USA”*. La Società conclude sostenendo che *“imporre ulteriori e diversi obblighi di investimento comporterebbe: (i) l’esecuzione di attività estranee al proprio oggetto sociale nonché al tema delle proprie emittenti televisive; (ii) la necessità di sottrarre risorse utili alla sopravvivenza delle proprie emittenti televisive;*
- 7) alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla Società possono essere solo parzialmente accolte, come di seguito precisato;
- 8) preliminarmente, occorre chiarire, che in ordine all’obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, l’art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere

cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*. Tali obblighi non sono applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di palinsesto tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 623/13/CONS, n. 664/13/CONS e n. 722/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;

- 9) per quanto concerne la richiesta di deroga dagli obblighi di trasmissione di opere europee previsto dall'art. 44, comma 2, del *Testo Unico* non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. Come precisato dall'art. 4, comma 2, del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS *“ai fini dell'accoglimento della deroga l'Autorità valuta, tra gli altri (...) l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile alla linea editoriale del programma”*. Al riguardo, occorre precisare come la musica rock europea sia effettivamente presente e accessibile nel mercato di riferimento, con un dato crescente e con uno *share* di pubblico significativo come dimostra, tra l'altro, il Report commissionato da EMO & Eurosonic Noordeslag Emmanuel Legrand - January 2012, agli atti; la definizione di rock, tuttavia, è assai ampia: *“Il termine rock viene utilizzato per indicare la varietà di stili musicali nati dall'evoluzione del rock and roll. È a partire dalla prima metà degli anni Sessanta del Novecento che il rock inizia a costituire un'identità musicale distinta da quella nata e proliferata dal pionieristico rock and roll, anche se a essa strettamente legata. Oggi, dopo almeno un cinquantennio dal suo utilizzo sistematico da parte dei media e della critica musicale specializzata, è possibile considerare il termine rock come una sorta di parola-ombrello che copre molteplici stili di musica leggera o di consumo e, per estensione, anche quel rock and roll che ne sta alla base”*(di Ernesto Assante - Treccani.it sotto la voce “Rock”). La conferma di quanto sin qui esposto è fornita dal dato dichiarato dalla Società nel “Modello Q”, allegato alla delibera n. 186/13/CONS, trasmesso all'Autorità nell'ambito dell'attività di verifica annuale sul rispetto degli obblighi di programmazione di opere europee ed opere europee recenti, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del *Testo Unico*. Al riguardo si riscontra che nel corso del 2012, Rock Tv è riuscita a rispettare la quota prevista per il rispetto di tali obblighi, dimostrando, di conseguenza, l'effettiva disponibilità di video musicali, in particolare recenti, prodotti in Europa e Italia e compatibili con la linea editoriale del palinsesto;
- 10) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di programmi rivolti ai minori, la programmazione del palinsesto, incentrata sui video musicali, effettivamente non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e la natura tematica del palinsesto non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. Il target di

riferimento che l'emittente descrive “*costituito da un pubblico giovane amante del genere rock con età compresa tra i 15 e i 34 anni*” non appare rientrare nella previsione di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo Unico*, e con la conseguenza che l'eventuale inserimento di opere specificamente rivolte ai minori all'interno del palinsesto comporterebbe una rilevante distorsione della linea editoriale. Siffatta conseguenza potrebbe, altresì, tradursi per l'emittente, in una riduzione dei ricavi da pubblicità, proprio in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento;

- 11) riguardo alla deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, sulla base di quanto esposto emerge che la Società investe acquistando i diritti per la trasmissione dei predetti video musicali e che stipula con SIAE e SCF delle licenze che prevedono il pagamento di *royalties* parametricate ai ricavi dell'emittente. Tale cifra, a dire della Società, viene ripartita da SIAE e SCF sulla base dei video trasmessi con riguardo alle classifiche musicali del momento. Tale modalità di investimento non costituisce di per sé una ragione sufficiente per l'accoglimento della richiesta di deroga, non essendo in quanto tale ostativa al raggiungimento delle quote d'obbligo, come peraltro avvenuto in anni passati. Di conseguenza, non si ritiene di poter esentare la Società dall'obbligo di investimento nella produzione europea indipendente previsto dall'art. 44, comma 3, del *Testo Unico*, ma di poter, se del caso, procedere ad una valutazione *ex post* in termini di giustificazioni successive sull'eventuale mancato rispetto degli obblighi in sede di verifica annuale. Alla società, infatti, nel caso di mancato rispetto della quota ivi prevista, è consentito dare evidenza all'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Direttiva n. 2010/13/UE delle “(...) *ragioni che hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla*”.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rigettata la richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione di opere europee prevista dall'art. 44, comma 2, del *Testo Unico* presentata con istanza dalla società Rock Tv S.r.l. per il palinsesto “Rock tv” per le motivazioni di cui in premessa.
2. È accolta la richiesta di deroga totale dall'obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori previsto dall'art. 34, comma 10, del *Testo Unico* presentata con istanza dalla società Rock Tv S.r.l. per il palinsesto “Rock tv” per un triennio e precisamente dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015.

3. È rigettata la richiesta di deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti previsti dall'art. 44, comma 3, presentata con istanza dalla società Rock Tv S.r.l. per il palinsesto "Rock tv" per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani